

ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 316138/62204

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

CAVESTRI IMMOBILIARE S.R.L.

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede sociale è posta in Comune di Milano.

2.2 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

2.3 L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, istituire, trasferire e sopprimere altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; anche i soci possono decidere in merito.

Articolo 3 - Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti tra di loro e con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese o dal Libro dei soci, qualora venga istituito.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la gestione di immobili.

4.2 La società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), prorogabile con decisione dei soci.

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila).

6.2 Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, salvo quanto disposto dall'art. 2463 comma 4 del codice civile, per il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero.

6.3 Qualora il conferimento abbia ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, la polizza o la fideiussione con cui viene garantita tale prestazione possono essere sostituite da versamento in denaro alla società del corrispondente importo a titolo di cauzione.

6.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.5 Le partecipazioni sono determinate in misura proporziona-

le al conferimento.

6.6 I soci potranno decidere alla unanimità che, in caso di aumento del capitale sociale anche gratuito, la partecipazione potrà non essere proporzionale al conferimento.

6.7 L'aumento del capitale può essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito a tale decisione.

6.8 Con decisione dei soci alla unanimità, in caso di riduzione del capitale sociale in luogo del rimborso della quota pagata potranno essere assegnati al socio diritti e beni anche immobili, di cui la società sia titolare.

Articolo 7 - Finanziamenti e versamenti

7.1 La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso nei limiti di cui alle norme vigenti.

7.2 I fondi acquisiti dai soci sono infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci o dell'organo amministrativo.

7.3 Si richiama quanto disposto dall'art. 2467 c.c., per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori in caso di squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto o qualora la situazione finanziaria della società rendesse ragionevole un conferimento.

Articolo 8 - Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione a banche o ad altri investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.

8.2 La loro emissione è decisa dai soci. La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, è iscritta al Registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci, tra coniugi, tra parenti entro il secondo grado.

9.2 In ogni altro caso di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi, sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito, compete a tutti gli altri soci il diritto di prelazione, che ricorre pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di vendita, permuta, dazione in pagamento, espropriazione a seguito di pignoramento o di vendita forzata, conferimento in società, donazione.

La prelazione dovrà essere esercitata entro tre mesi dal ricevimento della raccomandata a.r. contenente l'offerta con l'indicazione del titolo della cessione, del nominativo dell'acquirente, del valore nominale della quota da cedere, del corrispettivo con i termini di pagamento se in denaro, di eventuali altre pattuizioni.

Se la cessione non ha quale corrispettivo una somma di dena-

ro o trattasi di cessione a titolo gratuito, qualora gli altri soci intendano esercitare la prelazione, in mancanza di accordo il prezzo sarà determinato secondo le disposizioni di legge per il caso di recesso.

Il trasferimento di una partecipazione senza che sia dato ai soci modo di esercitare il diritto di prelazione non è opponibile alla società e non dà diritto all'acquirente di esercitare i diritti, che competono al socio.

9.3 In caso di morte di un socio, compete agli altri soci il diritto di acquistare la sua quota dagli eredi o legatari; tale diritto dovrà essere esercitato entro nove mesi dall'apertura della successione mediante comunicazione a chi risulta chiamato a succedere secondo legge o per testamento, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

In caso di mancata accettazione della eredità dei primi chiamati a succedere entro trenta giorni dalla comunicazione dei soci di voler esercitare il diritto di acquistare, l'offerta di acquisto sarà ripetuta entro due mesi dall'accettazione della eredità da parte dei chiamati in subordine.

In caso di eredità giacente, si applicano le disposizioni di legge con offerta di acquisto da indirizzare al curatore dell'eredità giacente entro tre mesi dalla sua nomina.

Qualora venga esercitata l'opzione di acquisto, in caso di mancato accordo sul prezzo questo sarà determinato secondo le disposizioni di legge per il caso di recesso.

Articolo 10 - Efficacia del trasferimento

10.1 L'organo amministrativo verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimento di partecipazioni.

10.2 E' onere degli interessati comunicare alla società il trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi dell'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese del titolo del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i documenti necessari per consentire di verificare che il trasferimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, che lo disciplinano.

10.3 In caso di trasferimento di una partecipazione, totale o parziale ed a qualsiasi titolo, l'avente causa non subentra in eventuali particolari diritti riservati dall'atto costitutivo al dante causa.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Non è consentito al socio di recedere, se non nei casi di legge; in particolare può recedere il socio che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, a fusione o scissione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla revoca della liquidazione, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.2 Il socio che intende recedere, ne deve dare comunicazio-

ne alla società ed agli altri soci a mezzo raccomandata, telex o posta elettronica entro quindici giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese della delibera o dalla conoscenza da parte del socio del fatto, che legittima il recesso. Il recesso diviene definitivo qualora entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra non sia revocata la delibera, che legittima il recesso.

11.3 Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso di partecipazione, per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Si può procedere al rimborso anche mediante acquisto della partecipazione del socio receduto da parte degli altri soci o di un terzo da questi designato.

Articolo 12 - Esclusione

12.1 Non sono previste cause di esclusione dei soci.

Articolo 13 - Decisioni dei soci

13.1 Tutte le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare, salvo quanto previsto dal presente statuto per decisioni relative a determinate operazioni, per le quali l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dai soci, come in seguito precisato.

13.2 Il voto dei soci vale in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ciascun amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di convocare l'assemblea.

13.4 Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove in Italia od in altro paese della Unione Europea, con avviso da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata o telex o posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

13.5 L'assemblea può comunque validamente deliberare, qualora siano presenti tutti i soci in proprio o per delega, siano presenti o siano informati della riunione tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

13.6 Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della riunione mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale op-

posizione.

13.7 In caso di opposizione ciascuno dei soci o degli amministratori ha diritto di convocare l'assemblea col medesimo od altro ordine del giorno almeno due giorni dopo quello della riunione mediante comunicazione verbale a chi è fisicamente presente, a condizione che tutti gli altri aventi diritto di essere convocati ricevano contestualmente l'avviso con mezzi di telecomunicazione.

13.8 L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si trovano il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale.

L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione, controllerà e proclamerà i risultati della votazione.

13.9 Le disposizioni di cui sopra per la validità delle assemblee non regolarmente convocate valgono anche per le assemblee in teleconferenza.

Articolo 14 - Validità delle delibere

14.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati previsti da norme di legge inderogabili.

14.2 La modifica o la soppressione di particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, o dei diritti attribuiti al socio in caso di trasferimento di partecipazioni, è validamente decisa dai soci con il consenso dell'interessato e col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli altri soci. L'attribuzione a singoli soci dei diritti di cui sopra deve essere approvata da tutti i soci.

14.3 Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

14.4 Il nuovo socio è ammesso a deliberare in assemblea non appena adempite tutte le condizioni di legge e di statuto per il caso di trasferimento di partecipazioni.

14.5 Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non socio, designato con delega scritta, conservata dalla società; la delega può essere conferita a tempo indeterminato

e valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre revocabile; può essere delegato anche un amministratore.

14.6 L'Amministratore Unico o l'Amministratore più anziano di età o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, presiedono l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

14.7 Non è necessaria la nomina di un segretario quando il verbale è redatto da notaio.

14.8 Il Presidente della assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale, dal quale deve risultare il nominativo dei soci intervenuti con indicazione delle eventuali deleghe ed il nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Articolo 15 - Organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo, cui è affidata la gestione della società, è costituito da:

- un Amministratore Unico, oppure
- più Amministratori, il cui numero è deciso dai soci, oppure
- un Consiglio di Amministrazione, composto anche da soli due membri, il cui numero è deciso dai soci.

15.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza altra indicazione, si intende nominato un Consiglio di Amministrazione.

15.4 Gli amministratori possono anche non essere soci della Società.

15.5 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il periodo stabilito all'atto della nomina o successivamente.

15.6 In caso di nomina di più Amministratori che non compongano un Consiglio di Amministrazione, ciascuno può essere nominato con durata diversa dagli altri e la cessazione dalla carica di un amministratore, anche per revoca o dimissioni, non determina la decadenza degli altri, ma deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni del caso.

Articolo 16 - Divieto di concorrenza

16.1 Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza come disciplinato per le società per azioni, e cioè non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente in conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

16.2 Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri

di amministrazione, senza alcuna limitazione o distinzione tra operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia all'atto della nomina o successivamente i soci possono decidere che per determinate operazioni, quali ad esempio l'acquisto o la cessione di immobili, la costituzione di ipoteche su beni sociali, il rilascio di fideiussioni, l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci.

17.2 Compete inderogabilmente all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

17.3 La preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci richiesta dal presente statuto o dalla legge per il compimento di una determinata operazione, può risultare anche dal medesimo atto, che sarà sottoscritto da tutti gli amministratori in carica e da tutti i soci; la decisione nella forma di cui sopra è trascritta sul Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 - Organo amministrativo pluripersonale

18.1 Qualora più Amministratori costituiscano l'organo amministrativo, salva diversa decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, a ciascuno competono disgiuntamente i poteri di gestione della società, ma devono agire congiuntamente per l'acquisto e la alienazione a qualsiasi titolo di immobili, di aziende o rami di aziende, di partecipazioni societarie, per la costituzione di pegno o ipoteca su beni sociali, per la assunzione di obbligazioni cambiarie, per la richiesta di fidi, finanziamenti e mutui, per il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie per obbligazioni di terzi.

18.2 Ciascun Amministratore può opporsi all'operazione, che un altro Amministratore abbia il potere di compiere individualmente; i soci decidono a maggioranza di capitale sulla opposizione.

18.3 Qualora una determinata operazione debba essere compiuta congiuntamente, ma un Amministratore sia contrario, l'altro o gli altri possono compiere tale operazione se autorizzati dai soci con decisione assunta a maggioranza di capitale.

18.4 Il progetto di bilancio ed i progetti di fusione o di scissione devono essere approvati dagli amministratori a maggioranza con delibera collegiale.

Articolo 19 - Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; con decisione assunta alla unanimità la delega può essere illimitata; la delega illimitata può essere revocata

anche da un solo consigliere.

19.3 Non è delegabile la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, salvi gli altri divieti di legge al conferimento di delega.

19.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due membri e vi fosse disaccordo sulla revoca della delega conferita ad un Consigliere, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione.

19.5 Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le deliberare del caso.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'organo di controllo, se nominato.

19.7 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail) due giorni prima della riunione nei casi di urgenza; l'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dell'organo di controllo, se nominato.

19.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide qualora sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

19.9 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.

19.10 In deroga a quanto sopra, i soci possono decidere all'atto della nomina o successivamente, che per determinate operazioni, quale ad esempio il compimento di operazioni immobiliari, o per particolari decisioni, è necessaria una maggioranza più elevata od il consenso di un determinato consigliere od il consenso di tutti i consiglieri in carica.

19.11 Qualora anche un solo amministratore non si opponga, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tutti devono essere adeguatamente informati ed essere messi in grado di partecipare alla decisione; possono essere approvati un unico documento o più documenti col medesimo testo, da conservare agli atti della società. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio, salvo diverso termine indicato nella decisione. La decisione è adottata col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e viene trascritta sul Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20 - Procuratori

20.1 L'organo amministrativo può nominare procuratori per de-

terminati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri che gli competono.

Articolo 21 - Legale rappresentanza

21.1 La legale rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore Unico;
- a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta salva diversa decisione dei soci all'atto della nomina o successivamente;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega.

Articolo 22 - Compensi per gli amministratori

22.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, determinabile in tutto od in parte anche sotto forma di partecipazione agli utili netti; possono loro assegnare un trattamento di fine mandato.

22.3 In caso di nomina di Consiglieri delegati, il loro compenso può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera modificabile anche con decisione dei soci.

Articolo 23 Organo di controllo - Revisione legale dei conti

23.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

23.2 Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, o un revisore o una società di revisione, cui competono i compiti ed i poteri stabiliti dalla legge.

23.3 L'assemblea può stabilire che l'organo di controllo sia costituito da tre membri effettivi, tra i quali nomina il presidente, e due supplenti. In tal caso il collegio può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

23.4 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui esso dura in carica tre esercizi ed il suo compenso deve essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato.

23.5 Qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore o società di revisione, all'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Articolo 24 - Esercizi sociali

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, da presentare all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato od in ca-

so di esigenze particolari in relazione alla struttura della società od al suo oggetto; gli amministratori segnalano tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

Articolo 25 - Utili

25.1 Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili deve essere destinato a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2463 del codice civile, per il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro; la riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite; essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Per il resto gli utili sono ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvi diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa designata dagli Amministratori.

25.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

Articolo 26 - Scioglimento

26.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, i soci eleggono uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26.2 Si applicano al liquidatore od ai liquidatori le disposizioni di legge e del presente statuto in materia di amministrazione e rappresentanza della società per quanto compatibili.

Articolo 27 - Disposizioni finali

27.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in vigore al momento in cui si è verificato il caso da regolamentare.

FIRMATO: _____

_____ PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

E' copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, firmato come per legge, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89.

Firmato: Paolo Lovisetti

Milano, il giorno quindici aprile duemilaventidue - 15/4/2022